GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — SABATO 12 SETTEMBRE — NUM. 213

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

*Il Numero **498** della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' soppressa la ritenuta della imposta di ricchezza mobile sulle vincite del lotto, di cui alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N.

Art. 2.

La tariffa del giuoco del lotto è modificata come segue:

SORTI DEL GIUOCO	Posta minima per ogni combinazione	PREMIO per ogni combinazione
	L. C.	
Estratto semplice	0, 08	Dieci volte e mezzo la posta.
Id. determinato	0, 08	Cinquantadue volte e mezzo la posta.
Ambo	0, 02	Duecentocinquanta volte la posta.
Terno	0, 02	Quattromila duecentocinquanta volte la posta.
Quaterno	0, 01	Sessantamila volte la posta

Art. 3.

I ricevitori del lotto sono retribuiti con un aggio gra-

duale sulle somme annualmente riscosse determinate nella misura seguente:

Sulle prime L. 10,000 11 per cento;
Da L. 10,001 a L. 20,000, 10 per cento;
Da L. 20,001 a L. 30,000, 9 per cento;
Da L. 30,001 a L. 40,000, 6 per cento;
Da L. 40,001 a L. 50,000, 5 per cento;
Da L. 50,001 a L. 100,000, 4 per cento;
Oltre L. 100,000, 3 1|2 per cento.

Nulla è innovato alla misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante, tengono ora un banco di lotto.

Art. 4.

I banchi del lotto si distinguono, riguardo al loro conferimento, in due categorie;

Alla prima appartengono i banchi con aggio lordo maggiore di lire duemila annue;

Alla seconda i banchi con aggio lordo non maggiore di annue lire duemila.

I banchi appartenenti alla prima categoria, saranno conferiti mediante concorso per titoli:

a) per cinque dodicesimi ai ricevitori del lotto;

b) per un dodicesimo agli impiegati dello Stato, usciti dal servizio per infermità o per età avanzata non aventi diritto a pensione vitalizia;

c) per cinque dodicesimi alle vedove d' impiegati e ai loro orfani non aventi diritto a pensione;

d) per un dodicesimo a coloro che si sieno resi benemeriti per i servizi prestati alla patria e alle loro vedove ed orfani.

Dopo un decennio a partire dalla data dell'applicazione della presente legge, il dodicesimo indicato alla lettera *d*) andrà a favore della classe menzionata alla lettera *c*).

I banchi della seconda categoria, ossia quelli con aggio lordo non maggiore ad annue lire duemila, saranno conferiti ai reggenti e commessi del lotto.

Art. 5.

L'art. 1 del Regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744 (serie 2ª) è modificato come segue:

In eccezione alla generale proibizione delle pubbliche lotterie potranno essere permesse dal prefetto della provincia:

1. Le vendite pubbliche di biglietti per concorrere, mediante estrazione a sorte alla vincita di premi, consistenti in oggetti mobili di valore non dichiarato, esclusi il danaro, i valori bancari, i titoli e le cedole di prestiti, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe, purchè siano promosse e dirette da corpi morali, e purchè il prodotto di dette vendite sia esclusivamente destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti.

2. Le tombole promosse e dirette da corpi morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopo di beneficenza o d'incoraggiamento di belle arti e purchè i premi non superino complessivamente il valore di tremila lire.

La vendita delle cartelle è lecita solamente nel comune in cui la tombola deve essere estratta e nei comuni limitrofi.

Le tombole sono soggette alla tassa del 20 per cento sul prezzo delle cartelle vendute, depurato soltanto della tassa di bollo.

Non sono compresi nella proibizione della lotteria i prestiti a premio dei comuni e delle provincie autorizzati giusta la legge 19 giugno 1870, n. 5764.

L'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744 (Serie 2ª), è soppresso.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Rimane però in vigore il primo capoverso dell'art. 1 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), allegato C.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, alle norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 20 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **516** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Cessa di essere considerato come opera di fortificazione il tratto di cinta della piazza di Genova compreso fra i bastione piatto di S. Chiara e la porta degli Archi, indicato con tinteggiatura gialla nel piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 2.

Le proprietà fondiarie adiacenti al detto tratto di cinta e segnate con tratteggio verde nel piano stesso, cessano di essere soggette a servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 3 agosto 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 518 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle due leggi, di quella del 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª) e dell'altra del 2 luglio 1891 n. 381;

Visto il regolamento vigente per l'esecuzione della legge 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª) approvato con nostro decreto del 29 agosto 1889, n. 6397 (serie 3);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È soppresso l'art. 15 del regolamento vigente per l'esecuzione della legge 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª) approvato con nostro Decreto del 29 agosto 1889 n. 6397 (serie 3ª) e sono approvate le seguenti disposizioni per la esecuzione dell'art. 9 del testo unico delle due leggi: di quella 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª) e dell'altra del 2 luglio 1891, n. 381;

Art. 1.

Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione della Giunta d'Arbitri, le parti che intendono far ricorso al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a tenore dell'art. 9 della legge, dovranno notificarlo col mezzo di usciere giudiziario alla controparte e, notificato, depositarlo insieme agli atti del giudizio e alla sentenza della Giunta degli Arbitri presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, non più tardi di 5 giorni dalla notificazione.

Art. 2.

Durante il termine di cui nell'articolo precedente e fino a che non sarà provveduto sul ricorso, l'esecuzione della decisione della Giunta d'Arbitri resta sospesa.

Art. 3.

Entro trenta giorni successivi a quello del deposito, potrà la controparte produrre un controricorso da notificarsi all'altra parte col mezzo di usciere giudiziario e, dopo notificato, dovrà depositarlo insieme agli atti presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi di 5 giorni dalla notificazione.

Art. 4.

Il ricorso deve essere diretto al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio e contenere:

1°) la indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente;

2°) la indicazione della decisione della Giunta di Arbitri che s'impugna e della data della notificazione;

3°) la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso e le conclusioni;

4°) la sottoscrizione delle parti o di un avvocato che ne abbia mandato.

Art. 5.

Il Ministero può ordinare alle parti, per mezzo delle locali autorità, di produrre entro un termine prefisso quegli atti e documenti che crede necessari per la decisione della controversia.

Può pure richiedere che si eseguano nuove verificazioni, fissando il termine entro cui deve essere depositata le relazione.

Art. 6.

Istruita la causa sarà sentito sulla questione il parere del Consiglio di Stato e provveduto.

Art. 7.

Il provvedimento motivato sarà emesso con Decreto Ministeriale il quale, registrato alla Corte dei Conti, sarà notificato agli interessati e alla Giunta d'Arbitri a cura del prefetto.

Art. 8.

Per l'esecuzione del provvedimento ministeriale le parti saranno rinviate innanzi alla Giunta d'Arbitri.

La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio, e la tassazione di queste sarà delegata alla Giunta suddetta.

Disposizione transitoria.

Art. 9.

Per i ricorsi che saranno ancora pendenti nell'epoca in cui entrerà in vigore la legge del 2 luglio 1891, n. 381, le parti dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento circa la procedura dei ricorsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1891.

UMBERTO

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Num. CCCIV (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza del presidente del Comitato direttivo dell'Associazione costituitasi a Roma fra i possessori di caldaie a vapore del Lazio e dell'Umbria, in data 17 aprile 1891, diretta ad ottenere l'approvazione dello statuto organico dell'Associazione medesima e la erezione di essa in ente morale;

Visto lo statuto predetto, e ritenuto che esso corrisponde agli scopi che l'Associazione si propone ed alle disposizioni del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore approvato con Nostro decreto del 3 aprile 1890, n. 6793 (serie 3ª);

Visti gli articoli 36 e 37 del citato regolamento;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione fra i possessori di caldaie a vapore del Lazio e dell'Umbria, con sede in Roma, è eretta in Ente morale, ed il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, è approvato con le modificazioni introdottevi nell'adunanza del 16 luglio 1891;

Art. 2.

L'Associazione è ammessa a godere il trattamento di favore di cui all'art. 36 del regolamento approvato col predetto Nostro decreto del 3 aprile 1890.

Essa dovrà inviare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

VISTO, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

STATUTO *della Associazione fra i possessori di caldaie a vapore avente Sede in Roma.*

I. — Scopo e Sede dell'Associazione.

1° È costituita in Roma un'Associazione fra i possessori di caldaie a vapore del Lazio e dell'Umbria.

L'Associazione ha per iscopo precipuo:

a) di far eseguire dai suoi agenti tecnici le visite e le prove delle caldaie;

b) di rilasciare i certificati di capacità in conformità all'anzidetto Regolamento ed alle altre prescrizioni governative che venissero emesse in materia ai fuochisti, di cui all'articolo 38 del regolamento suddetto.

Oltre l'intento di sostituire l'azione dei propri agenti tecnici a quella dei periti, scelti dalla Prefettura, in tutte le visite, prove ed esami prescritti dal Regolamento predetto, l'Associazione si propone altresì:

c) di sorvegliare la manutenzione delle caldaie, in modo non solo da prevenirne l'esplosione, ma da assicurarne altresì la massima durata, compatibilmente col servizio che sono chiamate a fare;

d) di promuovere la economia nella produzione e nell'impiego del vapore, istituendo esperienze di consumo di combustibile e di vapore e adoperandosi, d'accordo, ove occorra, con altre istituzioni cittadine, per la istruzione pratica dei fuochisti.

2° L'Associazione ha la sua sede in Roma, ed estende la sua azione alle provincie di Roma, Perugia, Aquila, Teramo, Siena, Arezzo, Grosseto ed altre dove, il Consiglio Direttivo, potrà delegare alle visite periti residenti fuori di Roma.

Al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è riservata la facoltà di assicurarsi, per mezzo degli Ispettori delle industrie, del regolare funzionamento dell'Associazione.

A tal uopo i detti Ispettori potranno richiedere i verbali delle prove e visite delle caldaie, sia negli uffici dell'Associazione, sia presso gli utenti ed accertarsi, occorrendo, della esattezza di tali documenti.

II. — Diritti dei Soci.

3° Le Ditte, che entrano a far parte dell'Associazione, devono essere rappresentate da un'unica persona e possono designare, a questo uopo, persona di loro scelta, che diventa perciò eleggibile alle cariche sociali.

4° Ogni Socio ha diritto:

a) alle prove, visite periodiche e riprove, di cui nel Regolamento governativo 3 aprile 1890, eseguite nei modi e forme previsti dal Regolamento stesso e da personale debitamente approvato, per modo da esonerare il Socio da ogni ingerenza dei periti governativi.

b) al rilascio dei certificati di capacità al personale addetto al governo delle proprie caldaie in conformità all'articolo 16 del presente Statuto.

c) a quelle informazioni e consigli su tutti gli argomenti riguardanti la sicurezza nella produzione e nel consumo del vapore, che non richiedono apposite visite in luogo.

Un apposito Regolamento stabilirà i rapporti fra i singoli soci e l'Associazione, riflettente anche la bollatura delle caldaie, la consegna dei libretti, gli apparecchi voluti per le prove, ecc., che saranno a carico dell'Associazione.

5° I soci hanno diritto, dietro speciali retribuzioni da stabilirsi dal Regolamento, di esigere che il personale tecnico della Società presti la sua opera:

a) per visite alle caldaie, tanto esterne, come interne, in più di quelle prescritte dal Regolamento governativo;

b) per esperienze di consumo di combustibile e per studi intorno al modo di diminuirlo, per analisi di acque e di carboni;

c) per esperienze col freno e coll'indicatore sulle macchine a vapore e per studi intorno al modo di migliorare le condizioni d'impiego del vapore.

6° I casi più notevoli, verificatisi nell'esercizio delle caldaie iscritte nell'Associazione, verranno segnalati all'attenzione dei soci, mediante pubblicazione in forma opportuna.

7° È vietato agli agenti dell'Associazione di accedere, senza permesso, a quei locali degli stabilimenti dei soci che non contengono caldaie.

III. — Obblighi dei Soci.

8° Una ditta non può far parte dell'Associazione, se non a condizione di iscrivervi tutte le caldaie, situate in uno stesso stabilimento, nonchè di averle tutte nelle condizioni prescritte dagli articoli 9 a 20 del Regolamento 3 aprile 1890.

9° I Soci sono obbligati a notificare all'Ufficio tecnico dell'Associazione tutte le modificazioni o riparazioni importanti, eseguite alle loro caldaie.

L'ufficio tecnico provvederà, anche in relazione agli articoli 3 e 21 del regolamento 3 aprile 1890.

10° In caso di esplosione od altro accidente, i Soci sono tenuti ad informarne immediatamente l'Ufficio tecnico dell'Associazione ed a permettergli di procedere tosto (subordinatamente alla decisione della autorità governativa) ad un'inchiesta sulle cause del disastro.

11° È obbligo dei Soci di chiedere che ognuna delle loro caldaie subisca una visita interna almeno ogni quattro anni o di permettere che subisca una visita esterna almeno ogni due anni, alla quale l'Ufficio tecnico provvederà a termini dell'art. 28 del Regolamento 3 aprile 1890, anche senza preavviso.

Nel caso in cui un Socio lasciasse passare quattro anni senza domandare la visita interna, l'Ufficio tecnico curerà a che la medesima venga prontamente compiuta.

12. Se dalle ispezioni praticate alle caldaie dal personale della Società risultano difetti tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio, oppure risulta provata l'incapacità o l'incuria abituale del personale di servizio, il Socio ha l'obbligo di rimediarvi prontamente conformandosi alle prescrizioni dell'ufficio tecnico, che dovranno essergli comunicate per iscritto, controfirmate da un membro del Consiglio Direttivo.

13° I soci, entrando a far parte dell'Associazione, si impegnano per un periodo minimo di due anni, e sono tenuti al pagamento di una tassa d'ammissione e di una tassa annuale per ciascuna caldaia iscritta.

La tassa annuale dovrà essere versata entro il primo trimestre di ciascun anno.

Il Socio, che entrasse nel corso dell'anno, pagherà per l'intera annata, ogni esercizio cominciando col 1° dell'anno.

Qualunque variazione alle tasse d'ammissione ed annuale dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

14° Ogni Socio, che prima del 30 settembre del secondo anno di ciascun biennio non avrà dichiarato, per iscritto, di voler ritirarsi dall'Associazione, si riterrà obbligato a farne parte per tutta la durata del biennio successivo.

15° Ogni socio, che non adempie agli obblighi impostigli dal presente Statuto, nonchè alle prescrizioni del Regolamento verrà richiamato due volte al loro adempimento; dopo di che, potrà essere escluso dalla Società, dietro decisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo avrà l'obbligo di denunciare l'utente escluso dall'associazione all'Autorità politica del Circondario, in cui esistono le caldaie dell'utente medesimo.

IV. — Ammissione dei Soci.

16° I possessori di caldaie, che desiderano essere ammessi a formar parte dell'Associazione, devono dirigere una domanda per iscritto al Consiglio direttivo, accompagnata dall'importo della tassa d'ammissione.

Nel mese immediatamente successivo i loro apparecchi saranno visitati dagli Agenti dell'Associazione, i quali riferiranno tosto sui medesimi, invitando eventualmente i detti possessori ad effettuare le riparazioni che si dimostrassero più urgenti, dopo eseguite le quali, l'ammissione si riterrà definitiva.

Dell'avvenuta ammissione il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà immediatamente dare notizia all'autorità politica agli effetti degli articoli 42 e 43 del Regolamento governativo.

V. — Consiglio Direttivo.

17° L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea generale dei Soci e composto di cinque membri. Alla fine del primo anno verrà fatta l'estrazione a sorte di due Consiglieri, alla fine del secondo anno scadono gli altri tre.

I Consiglieri uscenti possono esser rieletti.

18° Del Consiglio Direttivo può far parte un solo costruttore di caldaie.

Possono esser eletti alla carica di Consiglieri, in numero non maggiore di due, persone tecniche competenti in materia, ancorchè non scelte fra possessori di caldaie a vapore.

19° Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un vice-presidente.

Nomina pure un segretario, che potrà essere scelto anche fuori del Consiglio e retribuito; emana e modifica il regolamento, salva sempre l'approvazione dell'Assemblea dei Soci per le variazioni delle tasse di ammissione ed annuale; fissa le retribuzioni da versarsi dai Soci per le prestazioni speciali; nomina e revoca il personale tecnico e amministrativo della Società; determina gli stipendi al medesimo devoluti; amministra i fondi sociali e in generale provvede al miglior andamento tecnico ed economico dell'Associazione. Il Consiglio tiene una seduta almeno una volta al mese.

20° Il Consiglio Direttivo rende conto del suo operato all'Assemblea generale dei Soci, presenta il bilancio e il rapporto sulla gestione tecnica ed economica dell'Associazione e propone l'impiego delle eventuali rimanenze attive dell'esercizio sociale.

VI. — Assemblea.

21° Ogni anno, non oltre la fine di febbraio, verrà convocata l'Assemblea generale ordinaria dei Soci. Potrà oltre a ciò essere convocata durante l'anno un'Assemblea straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata al Consiglio, da un numero di Soci rappresentanti almeno 1/10 delle caldaie inscritte.

22° L'Assemblea generale si compone di tutti i Soci, qualunque sia il numero delle caldaie da essi notificate.

Nelle deliberazioni ciascun utente di una o di due caldaie dispone di un voto; gli utenti di tre caldaie, fino a sei, hanno diritto a due voti; da 6 a 10, tre voti; da 10 in più, quattro voti.

La persona che, a tenore dell'art. 3, rappresenta ciascuna delle Ditte inscritte, può farsi sostituire nell'Assemblea anche da un estraneo all'Associazione: nessuno però potrà rappresentarvi più di due Soci.

23° Le convocazioni si fanno mediante lettera spedita al domicilio notificato da ciascun Socio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

24° L'Assemblea è regolarmente costituita coll'intervento di tanti soci quanti ne occorrono a rappresentare 1/6 del totale dei voti che constata la società.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si riterrà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

25° Le Assemblee si terranno a Roma nel locale indicato nell'avviso di convocazione.

26° Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta dei voti presentati.

Per altro le modificazioni allo Statuto, per essere legalmente deliberate, dovranno essere proposte dal Consiglio o da 10 Soci almeno.

Tali modificazioni dovranno essere deliberate in adunanza, a cui siano presenti tanti Soci quanti ne occorrano a rappresentare almeno 1/4 dei voti di cui sopra.

Le deliberazioni relative dovranno raccogliere la maggioranza di almeno 3/4 dei votanti.

27° Il presidente del Consiglio direttivo, o chi lo sostituisce, è anche il Presidente dell'Assemblea, e così il Segretario o chi ne fa le veci.

28° L'Assemblea:

a) Elegge i membri del Consiglio;

b) Delibera sulle variazioni delle tasse d'ammissioni ed annuale; sul bilancio sociale, sulle proposte che le vengono fatte dal Consiglio e in generale su tutti quegli argomenti che possono interessare l'Associazione;

c) Delibera lo scioglimento dell'Associazione purchè desso raccolga l'approvazione di almeno 3/4 dei votanti in una Assemblea, nella quale siano intervenuti tanti Soci quanto occorrono a rappresentare la metà delle caldaie inscritte.

29° Non si può deliberare che sulle materie indicate nell'avviso di convocazione.

30° Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci anche non intervenuti.

VII. — Disposizioni transitorie.

31° Per l'ammissione dei Soci, all'atto della costituzione dell'Associazione, non sarà necessario seguire la procedura di cui all'art. 16 del presente Statuto, se le loro caldaie furono già provate e visitate dagli agenti tecnici governativi.

32° Il primo anno d'esercizio verrà chiuso col giorno 31 dicembre 1891.

I Soci pagheranno durante questo primo anno una quota della tassa annuale proporzionale al tempo che rimarrà a trascorrere, a partire dal giorno in cui l'Ufficio tecnico dell'Associazione comincierà a funzionare.

VIII. — Tariffa.

33° I contributi dei Soci sono stabiliti come segue:

Tassa d'ammissione per ogni caldaia, lire 10.

Tassa annuale per i possessori di una sola caldaia, lire 20.

Idem di due caldaie, lire 35.

Idem di ogni caldaia in più appartenente allo stesso possessore, purchè in uno stesso Comune, lire 10.

Per le caldaie situate fuori di residenza dell'Agente tecnico, il proprietario provvederà al mezzo di trasporto, oppure al rimborso delle spese effettive di viaggio.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio

CHIMIRRI.

Relazione a S. M. il Re, ***in udienza del 29 agosto 1891, del Ministro dell'Interno, sul decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Montopoli in Valdarno.***

SIRE,

Il prefetto di Firenze, risolvendo un conflitto tra la frazione capoluogo del comune di Montopoli e quella di S. Romano riguardante la condotta medica, decretava, con provvedimento, in data 8 luglio p. p. che uno dei medici condotti di Montopoli avesse la sua residenza in S. Romano.

Per protestare contro questa disposizione, quindici consiglieri sopra venti assegnati al comune presentarono le loro dimissioni, non rimanendo in carica nemmeno la Giunta al completo, per il disbrigo degli affari ordinari.

Siccome il prefetto osserva che essendo tuttora accesa la lotta tra le due frazioni per la questione del servizio sanitario, sarebbe inopportuno provvedere alle elezioni suppletive, mentre è necessario che il provvedimento per la condotta medica in S. Romano abbia immediata esecuzione, il riferente riconosce giustificata la proposta del prefetto di sciogliere quell'Amministrazione comunale e si onora di proporre alla M. V. analogo decreto con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Montopoli in Valdarno.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montopoli in Valdarno in provincia di Firenze è sciolto.

Art. 2.

Il signor Italo Cantini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 29 agosto 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria generale dello Stato

Circolare *alle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato su la interpretazione del Regolamento 23 agosto 1890 per gli appalti dei lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro.*

Roma, 10 settembre 1891.

L'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, concedendo alle società cooperative di produzione e lavoro condizioni speciali, ne' rapporti della contabilità dello Stato, per potere adire agl'incanti dei pubblici lavori, mirava a incoraggiare e aiutare questa nuova forma di sodalizi, dalla quale le nostre classi lavoratrici possono sperar tanti vantaggi morali e materiali, e la società civile tanto beneficio di mezzi idonei a prevenire in parte le più acute miserie.

L'intento precipuo di quella legge, che cominciava a far paghi i voti tante volte espressi in Parlamento, era di offrir modo ai lavoratori di dare l'opera produttrice e riceverne adeguato compenso, senza intermediari, in quelle imprese che per la loro modestia segnatamente si adattano ai mezzi dei quali le fratellanze cooperative possono disporre.

Ma come avviene da principio per tutte le riforme di tal fatta, anche per questa, sebbene ristretta in proporzioni così misurate o guardinghe, la pratica attuazione non corrispose sempre alle intenzioni e alle speranze che l'avevano determinata.

Da un canto la diffidenza e il timore, spesso veri e giustificati, contro le false cooperative tendenti a coprire col nome benefico non corrette speculazioni, aggiunse nel regolamento 23 agosto 1890 alcune difese, che la pratica dimostrò moleste alle vere cooperative, e forse contro le false non più efficaci di quell'unica cautela e sanzione a cui giova sempre affidarsi in un libero reggimento: il sindacato della pubblica opinione.

Dall'altro lato, la novità della cosa ha fatto, negli esordi, procedere esitanti le pubbliche Amministrazioni.

Per dare opportuna soddisfazione ai voti ripetutamente espressi, a questo riguardo dalle società di lavoratori o da' congressi dei loro rappresentanti, ho esaminato, in una adunanza di amici della cooperazione (1), una serie di proposte, le quali, movendo dall'esperienza fatta, valgano ad agevolare e fecondare la applicazione della legge 11 luglio 1889.

Riservandomi di presentare al Parlamento quella parte di esse che richiede la sanzione legislativa, e disciplinare le altre con modificazioni del regolamento, mi affretto intanto a richiamare l'attenzione delle autorità amministrative sopra alcuni provvedimenti che, anche colla legge e col regolamento in vigore, possono renderne l'attuazione più sollecita e benefica, senza diminuire le guarentigie della pubblica amministrazione. Trattasi di interpretare e applicare colla più favorevole disposizione, e di avvivare que' criteri che pur sono nella legge e nel regolamento, e che genialmente attuati possono accrescere i vantaggi sinora ottenuti.

Perciò rivolgo a tutte le Amministrazioni centrali o provinciali dello Stato, d'accordo coll'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, le seguenti raccomandazioni:

1.° Le Amministrazioni che appaltano lavori o forniture a società cooperative, appena conchiusi i relativi contratti, devono designare il funzionario tecnico incaricato di vigilare i lavori e rilasciare i certificati prescritti dall'art. 21 del regolamento del 23 agosto 1890, per potersi far luogo ai pagamenti in acconto.

2.° Tenendosi come regola il fare i pagamenti mediante mandati a disposizione, le Amministrazioni cureranno di trasmettere alla Corte dei conti, insieme col decreto di approvazione de'contratti, il relativo mandato a favore del funzionario delegato per la esecuzione dei pagamenti, che sarà preferibilmente il prefetto della provincia, affinchè la Corte possa registrare l'uno e l'altro contemporaneamente e senza indugio.

Nei mandati dovrà essere indicato il luogo e l'agente di riscossione che, a'termini dell'art. 22 del regolamento 23 agosto 1800, dovrà estinguere i buoni tratti dall'ufficiale delegato.

---

(1) L'on. FROLA, Sottosegretario di Stato pel Tesoro, l'on. Senatore PARENZO, gli onorevoli Deputati AGNINI, ARMIROTTI, BENEDINI, BONACCI, CHINAGLIA, DANIELI, FAGIUOLI, FERRI, GAMBA, GALLAVRESI, GUELPA, MAFFEI, MAFFI, MARCHIORI, MINELLI, PALBERTI, RAVA, ROMANIN-JACUR, TURBIGLIO GIORGIO e VACCHELLI, il sig. ENEA CAVALIERI, il comm. ROMANELLI, Consigliere di Stato, il comm. MANARA, Direttore generale al Ministero dei Lavori Pubblici, il comm. MONZILLI, rappresentante il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il comm. MARTUSCELLI, Segretario generale alla Corte de' conti, il comm. SANTI, Ispettore generale e il comm. BUONOCORE, Ispettore centrale della Ragioneria generale dello Stato.

3.° Nel giorno stesso in cui i contratti di appalto già registrati alla Corte dei conti perverranno alle Amministrazioni appaltanti, queste dovranno informarne la competente autorità provinciale, alla quale spetta provvedere per la esecuzione del contratto medesimo.

4.° La Direzione generale del Tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti i mandati a disposizione, si affretterà a trasmetterli alle competenti Intendenze di finanza, per gli effetti dell'articolo 357 del regolamento di contabilità generale.

5.° Il funzionario delegato, ricevuto avviso del credito aperto a suo favore, curerà di ritirare, alle scadenze stabilite nel contratti, i certificati di avanzamento dei lavori, di cui all'art. 21 del regolamento 23 agosto 1890, ed emetterà, sotto la sua personale responsabilità e senza alcun indugio, i relativi buoni di pagamento a favore del legale rappresentante della società indicato nel contratto.

6.° Quando i pagamenti eseguiti e debitamente giustificati abbiano raggiunto i due terzi dell'importo del mandato a disposizione, e i lavori non sieno ancora compiuti, il funzionario delegato dovrà tosto trasmettere alla competente Amministrazione il rendiconto collo occorrenti giustificazioni, e chiedere di urgenza un nuovo mandato a disposizione.

L'Amministrazione alla sua volta emetterà il mandato, da registrarsi alla Corte dei conti, colla maggiore sollecitudine, affinchè non manchi all'ufficiale delegato il fondo occorrente pei pagamenti in conto alle società cooperative.

Tutto questo riguarda le misure di ordine generale rispetto alla sollecitudine dei pagamenti.

Ed esaminando più da vicino le prescrizioni del regolamento e i dubbi ai quali diede luogo la loro interpretazione, stimo opportuno di fornire in proposito alcuni schiarimenti.

Si è dubitato innanzi tutto se, stando alla parola dell'articolo 4, lettera *b*, del regolamento, si potessero ammettere ai benefizi della legge del 1889 anco le società cooperative composte di soci i quali, pure esercitando singolarmente arti diverse, si riuniscono in sodalizio al fine di prender parte in comune a lavori manuali di una determinata specie, come arginature, movimenti di terra e simili; lavori pei quali non si richiede una singolare perizia tecnica, ma è sufficiente l'opera delle sole braccia.

Giova a tale riguardo rammentare, che la prescrizione del regolamento accennata sopra non intese esigere che i soci delle cooperative debbano esercitare soltanto l'arte, o una delle arti cospiranti al fine del sodalizio; ma mirò in principal modo ad accertare che essi ne esercitino in fatti una, sieno insomma effettivi, non sedicenti operai, nell'intento di eliminare le pseudo-cooperative costituite da speculatori aventi un piccolo seguito di salariati.

Vuolsi d'altra parte tener presente che la legge degli 11 luglio 1889 accenna esplicitamente a due specie di società, cioè di produzione e di lavoro, le quali differiscono tra loro rispetto alla attitudine richiesta da ciascuno dei soci pel conseguimento dell'obietto sociale.

Quindi, se per la prima specie di società può intendersi anco in un senso ristretto la prescrizione del regolamento, cioè, che i componenti una società di produzione esercitino tutti la sola arte che ne forma l'obietto; non rimane per questo vietata l'ammissione delle società di puro lavoro, i cui soci, sebbene addetti individualmente ad arti diverse, pure nell'atto di concorrere all'impresa comune, ben possono ritenersi esercenti tutti l'arte sola che è oggetto del proprio sodalizio.

Maggiori dubbi si sono elevati circa la lettera *c* del menzionato articolo, in cui il regolamento ha inteso chiarire, con analisi forse troppo minuta, il principio della cooperazione al quale s'informa la distribuzione degli utili sociali. E si è in particolare osservato, come alcune società prescrivano nei loro statuti di non distribuire utili prima che sia raccolto un certo capitale fruttifero, non comprese le azioni versato, nè innanzi un determinato periodo di tempo; e come altre società stabiliscano che la distribuzione avvenga in ragione della metà dei profitti avuti, rimandandosi l'altra metà al fondo di riserva.

Ma questo Ministero, d'accordo con quello di Agricoltura, Industria e Commercio, si è sempre pronunciato per la interpretazione più larga del regolamento e più favorevole alle società, non dubitando di consigliare la maggiore libertà di prescrizioni statuarie a questo riguardo, per raggiungere quei fini che si propongono, quando rimanga illeso il principio cooperativo. È non si può che ripetere e confermare in questa circostanza così fatte dichiarazioni, invitando i signori prefetti a volerle tenere come norma nel giudizio sull'ammissione delle società ai benefizi della legge del 1889.

Da parte delle società è stato anco mosso lamento circa la interpretazione troppo restrittiva, che alcune Amministrazioni hanno creduto di dare all'articolo 9 del regolamento, in cui si disciplina la distinzione, nei progetti de' lavori, della spesa per la semplice mano d'opera da quella de' materiali e altri oggetti da fornire. E riferendosi specialmente alle società di produzione o industriali, si rilevò come esse, costituite di veri operai, se pure talvolta forniti di un qualche capitale proprio, o preso a prestito per potersi procurare la materia prima, non cessano per questo di essere sane e sincere fratellanze cooperative, e non devono quindi essere escluse dagli appalti pubblici con le condizioni di favore della legge del 1889. Oltreacciò, se l'art. 10 del regolamento, esplicando il concetto della legge, concede alle Amministrazioni facoltà di dividere l'appalto per la fornitura de' materiali da quello per la mano d'opera, ragioni di convenienza e di opportunità possono consigliare in alcuni casi di seguire pel tutto il metodo accettato per una sola parte; e anzichè creare antagonismi e difficoltà tra gli ordinari appaltatori che forniscono i materiali, e le Società che vi debbano contribuire col lavoro manuale, concedere a queste la totalità dell'appalto.

Senza voler decidere qui, per incidenza, quesiti tecnici che spesso danno luogo a serie difficoltà, non si può non riconoscere che in simili casi molto è lasciato al prudente arbitrio delle Amministrazioni che procedono agli appalti, per far pendere la bilancia a favore di un metodo piuttosto che dell'altro. È cade in acconcio rammentare alle Amministrazioni che quando volessero incoraggiare, nello stesso interesse dello Stato, l'esperimento delle forniture col mezzo diretto delle società cooperative, nulla vieterebbe loro di frazionare anco gli appalti in lotti, per affidarne l'esecuzione a società diverse; contribuendo così a rianimare la vita di più centri d'industria e di lavoro, anzi che condensarla artificialmente in un solo o in pochi punti del paese. Nel giudicare poi dell'attitudine di una società cooperativa per condurre a buon fine un'impresa anco di qualche rilievo, le Amministrazioni dovrebbero guardare non già soltanto al capitale effettivo di essa, che può sembrare scarso forse e inadeguato, ma anche al numero e alla specifica abilità dei soci, capitale umano e permanente del sodalizio, pel quale la somma de' contributi de' singoli soci costituisce la costante rendita annua, anzi che un limitato patrimonio.

Con questi schiarimenti e raccomandazioni, e con le istruzioni che ha dato e continuerà a dare il Ministero dei Lavori pubblici, per la benevola interpretazione del regolamento e per la sollecitudine nella compilazione de' progetti dei lavori, nella spedizione dei certificati di avanzamento e nelle liquidazioni finali, confido resti agevolato, per quanto è possibile allo stato attuale della legislazione, l'incremento delle società cooperative, conciliato con le esigenze e gli interessi delle pubbliche Amministrazioni. Da queste io mi attendo accoglienza sempre più favorevole alle previdenti premure di ogni ordine di cittadini a pro di quei benemeriti sodalizi, il fiore più nobile dell'umana previdenza, pegno di sociale armonia e argomento di crescente benessere per le classi meno favorite dalla fortuna.

Il Ministro
L. Luzzatti.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I^{a}

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero 25 giugno 1865, N. 2337, del 10 agosto 1875, N. 2652 e del 18 maggio 1882, N. 756 approvato con

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
31239	Baravalle Vittorio	*Effetto d'amore !..* Melodia per canto e pianoforte. Versi di N. Pettinati.	Calc. P. Cristiano. Roma, 4 giugno 1891.
31240	Westerhout (van) Niccolò	*Serenata* per archi (partitura). (N. di cat. 94472)	Calc. Ricordi. Milano, 25 giugno 1891.
31242	Cantù Giulio	*La Santa Messa* e preghiere pel mattino e per la sera (con incisioni).	(Edizione Grandi e Tenconi). Tip. degli Operai. Milano, luglio 1891.
31243	—	Riproduzioni in fotografia delle seguenti sette vedute: (Smyrne): 1. *Boulevard de Bournabat;* 2. *Interieur des Bazars;* 3. *Bains de Diane;* 4. *Les Quais;* (Chio) 5. *Vue générale prise de terre;* 6. *Le temple de Jupiter;* (Smyrne) 7. *Les Acqueducs dits du Prophete Elie* (Album).	Fotogr. G. Carloforti. Roma, 25 luglio 1891.
31244	Coen Angiolo	*Manuale di giurisprudenza sul Codice Penale italiano* e sulle disposizioni per l'attuazione del Codice Penale.	Tip. S. Belforte e C. Livorno, 20 luglio 1891.
31248	Bianchi Luigi	*Il medico in condotta* (dipinto ad olio)	Studio di pittura Bianchi. Milano, 5 maggio 1891.
31250	Fanti G. e Malfatti B.	*Famiglia e Patria,* letture per le scuole elementari, compilate secondo le esigenze presenti delle scuole elementari in Italia colla collaborazione di Gio. Soli. (Quattro volumi per la 2^{a}, 3^{a}, 4^{a}, e 5^{a} classe maschile e femminile).	Tip. E. Trevisini. Milano, 5 luglio 1891.
31251	—	*Moncasi*	Tip. L. Roux e C. Torino, 12 luglio 1891.
31253	Maggetti Matteo	*Modulo di libretto elettorale* (di cui fa menzione la propria Monografia *La riforma della legge elettorale politica* secondo il metodo sperimentale).	Tip. Calderini. Ravenna, giugno 1891.
31254	Piccolomini conte Niccolò	*Il Monte dei Paschi di Siena* e le aziende in esso riunite. Note storiche raccolte e pubblicate per ordine della Deputazione.	Tip. Sordo-Muti. Siena, giugno 1891.

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE II^a — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **prima quindicina** *del mese di* **agosto 1891** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del R. Decreto del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3^a) e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

Testo unico delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3^a).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Baravalle Vittorio.	Roma	10 giugno 1891	2	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	13 luglio 1891	2	
Cantù sac. Giulio, Grandi e Tenconi.	Id.	29 id. »	2	
Guenza Chiara (vedova Palombi).	Roma	29 id. »	2	
Coen avv. Angiolo.	Livorno	31 id. »	2	
Bianchi cav. Luigi.	Milano	18 id. »	2	Depositata la riproduzione fotografica.
Trevisini Enrico (Editore).	Id.	11 id. »	2	
Perenzoni avv. Arturo.	Alessandria	24 id. »	2	
Maggetti avv. prof. Matteo.	Ravenna	6 agosto 1891	2	
Piccolomini conte Niccolò.	Siena	10 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositati i primi due volumi. (vol. 1°. *I Monti dei Paschi e della Pietà al tempo della repubblica;* Vol 2°. *Ricostituzione dei Monti di Pietà e dei Paschi*).

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
31241	Straulino Giovanni	*Il commercio internazionale e la circolazione monetaria nello Stato.* Studio di economia politica.	(Edizione F.lli Bocca). Tip. G. Barbèra. Firenze, 11 aprile 1891.
31245	—	*Calli e Canali in Venezia.* (Riproduzione in foto-incisione di palazzi, chiese, ecc. con illustrazioni storiche).	Stab. F. Ongania diretto da Paulussen. Venezia, 1 gennaio 1891.
31246	—	*Portafoglio delle arti decorative in Italia.* (Raccolta di riproduzioni in eliotipia di opere d'Arte decorativa esistenti nei Musei pubblici e privati d'Italia).	(Edizione F. Ongania). Eliotip. C. Jacobi. Venezia, 1 gennaio 1891.
31247	—	*Arte italiana decorativa e industriale.* (Riproduzioni il eliotipia di oggetti artistici e decorativi coi relativi dettagli e con testo illustrativo) (Periodico mensile).	(Detta) Detta. Tipolit. Ferrari, Kirchmayr e Scozzi. Venezia, 1 gennaio 1891.
31249	Guacci Rodrigao	*Progetto di massima di una ferrovia economica* Napoli-Caserta-Piedimonte d'Alife. (Memoria esplicativa).	Tip. Luigi Gargiulo. Napoli, 1891.
31252	Maggetti Matteo	*La riforma della legge elettorale politica* secondo il metodo sperimentale (Monografia).	Tip. Fava e Garagnani. Bologna, aprile 1891.
31255	Parlati Francesco e D'Amelio Salvatore	*Legge sulle Opere Pie* (17 luglio 1890, n. 6972) e i Regolamenti amministrativi e di contabilità (5 febbraio 1891, n. 99). Comento completo col sussidio delle relazioni ministeriali e parlamentari, ecc.	(Edizione Luigi Pierro). Tipog. De Angelis, Bellisario. Napoli 1891.

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti —

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
31084	Petrocchi P.	*Thesaurus,* enciclopedia manuale illustrata .	Tip. A. Vallardi. Milano, 1891.
31237	Anfosso Carlo	*Enciclopedia della vita pratica.* Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone, redatto da valenti professori per le singole materie e illustrato da numerose incisioni intercalate.	(Edizione della libreria Ellenica di L. V. Guzzi). Tip. Wilmant di G. Bonelli e C. Milano, 1891.
31245	—	*Calli e Canali in Venezia.* (Riproduzione in foto-incisione di palazzi, chiese, ecc).	Stab. F. Ongania diretto da Paulussen. Venezia, 1891.
31246	—	*Portafoglio delle arti decorative in Italia.* (Raccolta di riproduzioni in eliotipia di opere d'arte decorativa esistenti nei Musei pubblici e privati d'Italia).	(Edizione F. Ongania). Eliotipia C. Jacobi. Venezia, 1 gennaio 1891.
31247	—	*Arte italiana decorativa e industriale.* (Riproduzioni in eliotipia di oggetti artistici e decorativi coi relativi dettagli e con testo illustrativo). (Periodico mensile).	(Detta). Detta. Tipolit. Ferrari Kirchmayr e Scozzi. Venezia, 1 gennaio 1891.

unico delle leggi sui diritti d'autore, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Straulino avv. Giovanni.	Firenze	29 luglio 1891	2	
Ongania Ferdinando (Editore).	Venezia	12 giugno 1891	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositati i primi due fascicoli di n. 10 fogli ognuno col relativo indice delle riproduzioni in lingua italiana, inglese e francese.
Detto	Id.	12 id. »	2	Detto. Depositato il primo fascicolo di 24 tavole col relativo indice (anno 1°).
Detto	Id.	12 id. »	2	Detto. Depositati i primi tre fascicoli (anno 1°), ognuno dei quali ha otto pagine di testo con vignette, tre o quattro tavole delle riproduzioni e sei fogli dei dettagli a contorno.
Guacci ing. Rodriguo e Martirani Matteo.	Napoli	6 agosto 1891	2	
Maggetti avv. prof. Matteo.	Ravenna	6 id. »	2	Art. 7 del testo unico delle leggi. — Estratta dalla Rivista del Diritti Pubblici (fascicolo del marzo 1891) che pubblica la Tipografia Zanichelli di Bologna.
Parlati avv. Francesco e D'Amelio avvocato Salvatore.	Napoli	11 id »	2	

Art. 24 del Testo unico delle leggi sui diritti d'autore del 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª)

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione		Tassa pagata	OSSERVAZIONI
		Attuale	Precedente (1° deposito)	Lire	
Vallardi Antonio (Ditta).	Milano	6 agosto 1891	5 maggio 1891	—	Depositate le dispense 10, 11, 12 e 13.
Guzzi Luigi Vittorio.	Id.	5 id. »	25 luglio 1891	—	Depositato il fascicolo 2°.
Ongania Ferdinando (Editore).	Venezia	29 luglio 1891	12 giugno 1891	—	Depositato il 3° fascicolo (10 tavole col relativo indice).
Detto	Id.	29 id. »	12 id. »	—	Depositato il 2° fascicolo (24 tavole col relativo indice).
Detto	Id.	29 id. »	12 id. »	—	Depositati i tre fascicoli 4, 5, 6.

ELENCO N. 15 delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione approvato con R. decreto 19 settembre 1882, N. 1012

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL' AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell' opera
9241	31239	Baravalle Vittorio	*Effetto d'amore!..* melodia per canto e pianoforte. Versi di N. Pettinati.	1891
9242	31240	Westerhout (van) Niccolò	*Serenata* per archi (partitura). (N. di cat. 94472)	1891

Avviso. — La R. Corte di Appello di Milano, nella causa civile a processo formale promossa dall'Editore E. Sonzogno contro le Agricoltura, Industria e Commercio, il 25 agosto corrente, ha giudicato:

1° spettare alla Ditta G Ricordi e C., come rappresentante la città di Pesaro, la proprietà delle opere musicali. *Barbiere*
2° appartenere alla stessa Ditta Ricordi le seguenti opere musicali: *La Sonnambula* del maestro Bellini, la *Lucrezia*
3° essere proprietà della Ditta Cottrau l'opera musicale di Donizetti *Lucia di Lammermoor;*
4° doversi cancellare le dichiarazioni presentate dall'Editore E. Sonzogno, perchè intempestive ed illegali, per la riserva Bellini, il *Barbiere di Siviglia* di Rossini, l'*Elisir d'Amore* di Donizetti e *I Puritani* di Bellini, già iscritte nel Registro generale riservate a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi sui diritti d'autore del 19 settembre 1882 sotto i nn. d'ordine 8720-21-22 e negli Elenchi quindicinali nn. 15 e 16 estratti dalla stessa *Gazzetta.*

Roma, addì 27 agosto 1891.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 40490 d' iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 200 annue al nome di Sanguineti Angelo, Carlo, Giovanna, Adele, Emilio, Carolina, Giambattista e Luigi fu Pasqua'e domiciliati in Carcare, minori, sotto la tutela di Gio. Battista Motta fu Carlo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sanguineti Angelo Carlo Giuseppe, Giovanni Carlo Innocenzo, Maria Giuseppina Giovanna Adele, Maria Beatrice Adelina Carolina, Giovanni Battista Luigi Emilio, Anna Maria Carolina, Luigi Emilio, Luigi Policarpo fu Pasquale etc. come sopra veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 settembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento cioè: Numeri 868333, 868334, 868335, 868336, 868337 e N. 868338 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 125, L. 250 L. 230, L. 75, L. 85 e L. 2750 rispettivamente al nome di Sala Giovanni Battista, Abbondio e Carolina del fu Giovanni, moglie l'ultima di Giovanni Mariani e di Sala Vittorio-Emanuele-Giuseppe, Angela nubile ed *Enrico* del fu Luigi, minore l'ultimo sotto la tutela di Sala Giovanni-Battista, domiciliati a Pisa, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a Sala Giovanni-Battista, Abbondio e Carolina fu Giovanni, moglie l'ultima di Giovanni Mariani, e di Sala Vittorio-Emanuele-Giuseppe, Angela nubile, e *Giovanni-Enrico-Angelo* del fu Luigi, minore, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 636890 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25 al nome di Verdoja Alessandro, Giovanni e *Maria*, fu Francesco, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Margherita fu Carlo Rosa, domiciliati in Cerrione (Novara) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Verdoja Alessandro, Giovanni e *Angela-Maria*, fu Francesco (il resto come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

a sensi dell'art. 14 *del testo unico delle leggi* 25 *giugno* 1865, *N.* 2337, 10 *agosto* 1875, *N.* 2652 *e* 18 *maggio* 1882, *N.* 756 (*Serie 3ª*) *durante la* **prima quindicina** *del mese di* **agosto 1891.**

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	OSSERVAZIONI
		Numero di Registro	DATA della presentazione		
Baravallo Vittorio.	Roma	176	10 giugno 1891	10	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	313	13 luglio 1891	10	

Ditte G. Ricordi di Milano e T. Cottrau di Napoli, con sua sentenza pronunciata il 16 maggio 1891 e notificata a questo Ministero di
di *Siviglia* e *Guglielmo Tell* del maestro Rossini;
Borgia, la *Linda di Chamounix* e la *Maria di Rohan* del maestro Donizetti, gli *Ugonotti* e il *Roberto il Diavolo* del maestro Meyerbeer;
dei diritti spettanti agli autori sulle seguenti opere musicali: *Lucia di Lammermoor* e la *Favorita* di Donizetti, la *Sonnambula* di
del Ministero, sotto i nn. d'ordine 28104-105-106 e 28121-122-123, e nel Registro speciale delle opere adatte a pubblico spettacolo e
8727-28 29 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 agosto 1888, n. 200 e 11 settembre successivo, n. 214 e riportate

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*)

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta, rilasciata dall'Intendenza di Cosenza, in data 29 aprile 1891, col n. 110, pel deposito di un certificato nominativo del Consolidato 5 0|0 dell'annua rendita di lire 745 con decorrenza dal 1º gennaio 1891 intestato a Laratta Giuseppe fu Antonio.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, sarà consegnato al suddetto, signor Laratta, tale certificato, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 13 agosto 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

Concorso per 120 posti di pretore.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti.

Visto l'articolo 43 del Regio decreto 10 novembre 1890, n. 7279, contenente le disposizioni per la esecuzione della legge 8 giugno 1890, n. 6878, col quale furono riservati 120 posti di pretore che risultassero disponibili dal 1º gennaio 1892 in poi, da conferire mediante la prova di un esame di concorso, il quale deve esser bandito con decreto ministeriale per l'ultimo trimestre del 1891, colle indicazioni e nelle forme enunciate nell'articolo 3 del suddetto decreto 10 novembre 1890.

Decreta:

Art. 1.

Il concorso speciale per numero 120 posti di pretore, stabilito dall'articolo 43 del Regio decreto 10 novembre 1890 a favore degli avvocati, procuratori e notari che sostennero con esito favorevole l'esame pratico per la nomina a pretore, nonchè dei vicepretori nominati innanzi alla promulgazione della legge 8 giugno 1890, avrà luogo nei giorni e nei modi indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di grazia e giustizia, entro il giorno 15 ottobre 1891, col mezzo del procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

L'aspirante dovrà firmare la domanda, dichiararvi il suo domicilio e corredarla dei documenti giustificativi, i quali consistono nella fede di nascita e nel certificato dell'approvazione conseguita nel primo esame pratico.

I vicepretori, che non abbiano subito il detto esame, produrranno invece del certificato, il decreto di nomina all'ufficio di vicepretore.

Art. 4.

Il Ministero, tenuti presenti i documenti uniti alla istanza, ed osservate le norme prescritte dal secondo capoverso del citato art. 43, deciderà sull'ammissione degli aspiranti, e ne darà ai medesimi ufficiale partecipazione a mezzo degli stessi procuratori del Re.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno mediante esame e con le norme stabilite negli articoli 5 ad 11, 13, prima parte e secondo capoverso, e nel capoverso dell'art. 22 del Regio decreto 10 novembre 1890, in quanto siano applicabili.

Art. 6.

L'esame consta di prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento, in forma di sentenza o di altro atto giudiziario, di quattro tesi rispettivamente sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale; ed avranno principio alle ore 9 antimeridiane del giorno 16 dicembre 1891, continuando, alla stessa ora, nei successivi giorni 17, 18 e 19.

Le prove orali sulle materie dell'esame scritto avranno principio nel giorno 21 dicembre anzidetto.

Art 7.

Per essere dichiarato idoneo è necessario, in conformità dell'articolo 22 del detto Regio decreto 10 novembre 1890, aver conseguito nell'insieme delle prove non meno di ottantaquattro voti sopra centoventi, semprechè siensi riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte, e sei su dieci nelle orali.

Art. 8.

Per la classificazione, e le ulteriori condizione richieste per la nomina a pretore, saranno osservate le norme stabilite dai capoversi 5, 6 o 7 del citato art. 43.

Roma, addì 31 agosto 1891.

Il Ministro
L. FERRARIS.

SCUOLA NORMALE
per l'insegnamento del canto corale
ai maestri elementari d'ambo i sessi
ANNESSA AL R. CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA

AVVISO
per la iscrizione a 40 posti di Alunni d'ambo i sessi

Col R. decreto 11 luglio 1889, n. 6272, (serie 3ª), è stata instituita in questo R. Conservatorio una Scuola Normale di Canto corale, ordinata al fine di preparare abili insegnanti d'ambo i sessi in questa materia per le Scuole Normali, Secondarie e Tecniche del Regno.

L'insegnamento comprende:

a) Canto Corale teorico pratico;

b) Armonia elementare e pratica della tastiera;

c) Igiene, Anatomia e fisiologia nelle loro relazioni col canto;

d) Storia sommaria e pedagogia del Canto Corale.

Il corso normale ha la durata di due anni scolastici consecutivi dal 16 ottobre a tutto luglio di ciascun anno.

Le condizioni pel concorso sono determinate dai seguenti articoli del Regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1889, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto dello stesso anno n. 184;

Art. 14. — Il numero degli allievi, di ambo i sessi, per ciascun anno del corso è limitato a quaranta.

Art. 15. — L'ammissione alla Scuola non può aver luogo che pel solo primo anno di corso, ed è determinata da un esame sulla idoneità vocale del candidato all'insegnamento del canto corale.

Art. 16. — Per essere ammesso alla S uola occorre presentare, non più tardi del 10 ottobre di ciascun anno, al Governatore del R. Conservatorio di musica di Parma una domanda in carta da bollo da cent. 50, corredata dai seguenti documenti legalizzati:

a) diploma di maestro elementare, o attestato di licenza ginnasiale, o certificato di aver compiuto, con felici risultati almeno tre anni di corso, in uno dei RR. Conservatori di musica del Regno;

b) attestato di buona costituzione fisica;

c) attestato recente di buona condotta;

d) atto di nascita dal quale risulti non avere il candidato età minore di anni 19, se femmina; di anni 20, se maschio, nè maggiore di anni 25.

Compiuti gli esami d'ammissione, il Governatore, restituisce i documenti, *a*, *b*, *c*, *d*, ai candidati che vennero respinti, e trasmette al Ministero dell'Istruzione Pubblica la statistica delle domande presentate, coi risultati dell'esame.

Parma, 1º settembre 1891.

Il Governatore
G. CARDINALI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 10 settembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			dalle 24 ore precedenti	
Belluno	1/2 coperto	—	24 2	14 7
Domodossola	coperto	—	26 1	17 0
Milano	3/4 coperto	—	26 8	17 6
Verona	sereno	—	27 0	19 1
Venezia	sereno	mosso	25 1	14 4
Torino	coperto	—	24 9	18 5
Alessandria	sereno	—	27 0	16 1
Parma	1/4 coperto	—	27 7	17 0
Modena	1/4 coperto	—	27 3	16 6
Genova	sereno	calmo	27 4	21 6
Forlì	1/4 coperto	—	24 0	16 6
Pesaro	sereno	agitato	25 2	15 0
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	27 7	22 0
Firenze	sereno	—	27 2	17 9
Urbino	sereno	—	21 5	14 6
Ancona	caligine	legg. mosso	26 7	23 0
Livorno	sereno	calmo	[illegible] 8	17 5
Perugia	sereno	—	23 0	15 4
Camerino	1/4 coperto	—	21 0	13 5
Chieti	sereno	—	21 8	1[illegible] 4
Aquila	sereno	—	22 0	10 5
Roma	sereno	—	29 0	16 9
Agnone	sereno	—	20 9	12 7
Foggia	sereno	—	24 7	17 6
Bari	coperto	calmo	25 2	19 2
Napoli	sereno	calmo	20 4	18 9
Potenza	1/2 coperto	—	18 0	12 6
Lecce	coperto	—	25 0	18 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	29 2	17 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	1/4 coperto	calmo	30 6	18 0
Catania	sereno	calmo	32 8	22 8
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	29 2	21 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 10 settembre 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764,6

Umidità relativa a mezzodì 34

Vento a mezzodì . . . . . Ovest debolissimo.

Cielo . . . . 1/4 coperto.

Termometro centigrado { Massimo 29°, 0. / Minimo 16°, 9.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 10 settembre 1891

Europa pressione anticiclonica Austria Germania, decrescente occidente. Praga, Braslavia 772; Golfo Guascogna 761.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito Nord centro; pioggie Puglie e Terra Otranto; venti settentrionali freschi Sud adriatico, deboli altrove; temperatura leggermente diminuita diverse stazioni.

Stamane cielo nuvoloso coperto basso versante adriatico e Nord-ovest, generalmente sereno altrove; venti deboli freschi settentrionali; barometro 768 Nord, 765 Portotorres, Roma, Lesina, 764 costa Ionica.

Mare mosso costa Adriatica.

Probabilità: venti deboli freschi specialmente settentrionali, cielo sereno fuorchè estremo Sud.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 settembre 1891

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	23 2	12 5
Domodossola	nebbioso	—	24 0	15 4
Milano	coperto	—	25 6	16 8
Verona	sereno	—	24 6	16 1
Venezia	sereno	legg. mosso	23 2	13 9
Torino	3|4 coperto	—	23 2	16 9
Alessandria	1|2 coperto	—	25 3	14 0
Parma	sereno	—	25 5	13 0
Modena	sereno	—	25 8	14 1
Genova	sereno	calmo	27 8	20 2
Forlì	sereno	—	23 4	16 6
Pesaro	sereno	mosso	23 6	12 4
Porto Maurizio	sereno	mosso	28 4	20 5
Firenze	sereno	—	25 8	12 0
Urbino	sereno	—	20 9	13 9
Ancona	sereno	legg. mosso	25 1	21 7
Livorno	sereno	calmo	28 8	18 5
Perugia	sereno	—	23 0	14 9
Camerino	sereno	—	20 8	12 0
Chieti	sereno	—	22 4	9 4
Aquila	sereno	—	22 0	10 9
Roma	sereno	—	29 0	16 2
Agnone	sereno	—	22 1	10 8
Foggia	sereno	—	25 4	15 0
Bari	sereno	calmo	25 1	17 2
Napoli	sereno	calmo	26 6	19 2
Potenza	sereno	—	19 8	11 5
Lecce	sereno	—	24 1	21 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	27 3	18 4
Reggio Calabria	3|4 coperto	calmo	26 9	21 4
Palermo	sereno	calmo	30 5	17 9
Catania	1|4 coperto	legg. mosso	29 4	23 2
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	3|1 coperto	agitato	29 3	22 5

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 11 *settembre 1891*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 765,5
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 39.
Vento a mezzodì . . . . . . N E quasi calmo.
Cielo a mezzodì . . . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 29° 0 / minimo = 16°, 2
Pioggia in 24 ore: — —

Li 11 settembre 1891.

Europa pressione anticiclonica intorno Austria Ungheria, bassa Finlandia, Budapest 770, Pietroburgo 750.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito, nebbie diverse stazioni Nord centro, massima temperatura inferiore 30° gradi fuorchè Palermo venti deboli freschi specialmente primo quadrante.

Stamani cielo generalmente sereno, scirocco forte Sud Sardegna venti deboli freschi particolarmente primo quadrante altrove, barometro 768 Nord, 765 Perpignano, Portotorres, Palermo, Siracusa, 764 Cagliari.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli primo quadrante Nord, freschi intorno levante Sud; cielo vario, specialmente versante tirrenico, temperatura piuttosto elevata Sud.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

FIRENZE, 10 — Il Duca d'Aosta si reca oggi all'Antella a visitare la salma di Ubaldino Peruzzi ed assisterà alla tumulazione nella Cappella gentilizia.

FIRENZE, 10 — La salma di Ubaldino Peruzzi sarà depositata nella Cappella della sua villa di Antella. La cerimonia è fissata a stasera, alle ore 6,30.

Sabato, saranno celebrati i funerali a spese della famiglia nella chiesa parrocchiale di San Giorgio ad Antella.

Il testamento non è ancora stato aperto, ma si crede che non contenga alcuna disposizione relativa alla tumulazione.

NEWCASTLE, 10 — Il Congresso delle *Trades-Union* approvò un emendamento che fissa la giornata di lavoro ad otto ore, salvo il caso in cui la maggioranza dei membri di una corporazione protestasse a scrutinio segreto contro tale disposizione.

VENEZIA, 10 — Si ha da fonte perfettamente attendibile che lo Stato della Regina di Rumania è ora stazionario, con tendenza al miglioramento.

Le sofferenze di S. M. sono causate da congestione degli involucri della midolla spinale.

Tale congestione provoca dolori periodici alla nuca e lungo le gambe.

Trattandosi poi di malattia lunga, le modificazioni nello stato dell'ammalata si manifestano lentamente.

I medici consulenti continuano a visitare la Regina.

VENEZIA, 10 — Il Duca di Genova è partito alle 9 antimeridiane per Stresa.

PALERMO, 10, — I cocchieri da nolo, in seguito ad accordo colle autorità cittadine, stasera abbandonarono lo sciopero e ripresero regolarmente il loro servizio.

STOCCOLMA, 11 — Il principe di Napoli arriverà probabilmente domenica, alle ore 7 del mattino, a Stoccolma, dove scenderà al palazzo della Legazione italiana.

S. A. R. visita oggi la bella cateratta del Goeta a Trollhaettan.

Il ministro plenipotenziario d'Italia, conte Zannini, fece avvertire gli operai italiani di Stoccolma, di Upsala e di altre città svedesi, che potranno assistere al ricevimento del Principe di Napoli.

Ieri, il conte Zannini fu invitato a pranzo dal Re al Castello di Drottningholm.

NEW-YORK, 11. — Il ministro degli Stati-Uniti a Pekino telegrafa che una rivolta è scoppiata a Y-Chang e che la missione americana vi è stata distrutta.

SUNDERLAND, 11. — È scoppiato un violento incendio nel cantiere Priestman.

Un grande bastimento pronto pel varo rimase distrutto. Le perdite sono enormi.

Lo *Standard* ha da Shang-Hai: « In seguito alla rivolta di Y-Chang, i residenti stranieri, eccetto i consoli, si rifugiarono ad Han-Kow. Le cannoniere non possono avvicinarsi alla città causa le basse acque dei fiumi.

Il comandante della corazzata inglese *L'Archer* mandò a terra marinai con una mitragliatrice e riuscì a sedare la rivolta. »

MALINES, 11. — In seduta pubblica del Congresso cattolico, il segretario Fris diede lettura di un indirizzo al Papa, in cui l'Assemblea esprime il desiderio che sia ristabilito il potere temporale della Santa Sede.

GENOVA, 11. — A mezzanotte, è morto il senatore Stefano Castagnola, ex ministro di agricoltura.

MONACO DI BAVIERA, 11. — L'Imperatore Guglielmo, il Principe Reggente, il Principe Luigi ed il Duca Carlo Teodoro partirono, stamane, alle ore 6, per il campo delle manovre.

Una numerosa folla li salutò con entusiasmo.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 settembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,30		— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	»	—	—	92,20 30 35 27 1/2	92 27 1/2			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			58 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			99 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			98 50
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		— —			100 75
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			443 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			413 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	475	475 —			— —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			489 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			639 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			477 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1310 —
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000		— —			1015 —
» » Generale	»	500	350		— —	299,50 299		— —
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —			325 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			18 —
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 91	500	500		— —			473 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			468 —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano.	1 luglio 91	500	400		— —			378 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			50 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —	782		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1060 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	178,25		— —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	202,50		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			228 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			82 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 91	500	500		— —			261 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			180 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			225 —
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —
» » An. Piemontese di Elettricità.	1 genna. 91	250	250		— —			215 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			220 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			280 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			400 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			160 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
10 settembre 1891.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 92 335
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 90 165
Consolidato 3 0/0 nominale . . . » 58 687
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 57 393

V. TROCCHI, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 07 1/2
	Parigi	Cheques	»	»	101 87 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 61
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 23 Settembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . . . 29 »
Liquidazione . . . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1891

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	92 —
» 3 0/0	58 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	92 50
Prest. Rothschild 5 0/0	100 75
Obb. città di Roma 4 0/0	420 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	475 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	420 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	492 —
Az. Fer. Meridionali	635 —
» » Mediterranee	460 —
» » » certif.	450 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1018 —
» » Generale	205 —
Az. Banco di Roma	350 —
» Banca Tiberina	20 —
» » Ind. e Com.	485 —
» » » Certif.	480 —
» Soc. Cred. Mobil.	380 —
» » » Merid.	50 —
» » Gas stampigl.	735 —
» » Acqua Marcia st.	1070 —
» » Condot. d'ac.	195 —
» » Gen. Illumin.	210 —
» » Tramway Om.	85 —
» » » cert. prov.	83 —
» » Molini e Magaz. Gen.	90 —
» » Immobiliare	203 —
» » Fond. Italiana	— —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	375 —
» » Metallurgic. Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	225 —
» » An. Piem. di Elettr.	215 —
» » Caoutchouc	60 —
» » Fondiar. Incendi	75 —
» » Fond. Vita	225 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Fe. Napoli-Ottaiano	230